



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**SETTORE 6 - VIABILITA' - POLIZIA COMMERCIALE E
ANNONARIA - POLIZIA EDILIZIA - ATT. POLIZIA
GIUDIZIARIA - CONTROLLO TERRITORIO - VIDEO
SORVEGLIANZA**

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 7 del 24/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Angela D'Anna

OGGETTO :

**ANNULLAMENTO DETERMINA DEL VI SETTORE,
POLIZIA MUNICIPALE, N.1 DEL 07/01/2025, REG. GEN N.1
DEL 07/01/2025 –NUOVA APPROVAZIONE RUOLO
COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ANNO
2021 –**

Premesso che

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (Art. 170 - comma 1 - del D.to Lgs 267 /2000);
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

Premesso che con determina n.1 del 07/01/2025 del Coordinatore del VI Settore, Reg. Gen. N.1 del 07/01/2025 veniva approvato il ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2021;

-che in data 28/01/2025 la scrivente, responsabile dell'ufficio verbali, veniva contattata telefonicamente dal funzionario di Agenzia delle Entrate Riscossione, dott. Improta, il quale comunicava che l'articolo 26 della Legge 25 novembre 2024 n.177, entrata in vigore dal 14/12/2024 aveva introdotto una modifica all'art.27 sesto comma della Legge 689/81 aggiungendo alla fine il seguente periodo: *“Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione”*;

- che il funzionario riferiva che Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva ancora aggiornato il sistema per il calcolo delle maggiorazioni previste dall' art.26 della legge 177/24 al fine di rispettare il limite introdotto dalla legge indicata, ossia che la maggiorazione non superi il 60% dell'importo della sanzione ;

Considerato che Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite il suo funzionario, invitava l'ente impositore a richiedere il discarico della fornitura n. 370202412182072 del 18/12/2024 (RUOLO 2021) , al fine di rispettare il limite introdotto dalla legge indicata;

-che in data 29/01/2025 tramite pec, si richiedeva il discarico di detta fornitura;

-che in data 04/02/2025, tramite pec, Agenzia delle Entrate Riscossione , comunicava di aver provveduto ad effettuare il discarico della fornitura n. 370202412182072, prot. in ingresso n.3113/2025;

-che in data 12/02/2025, prot. in uscita 3492/2025 l'ufficio verbali inviava ad Agenzia delle Entrate Riscossione la minuta di ruolo relativa all'anno 2021 per effettuare il calcolo delle maggiorazioni con il sistema aggiornato ed in ottemperanza dell'art.26 della Legge 177/24 ;

Considerato che in data 19/02/2025 con nota prot. in entrata n. 4134/2025 Agenzia delle Entrate - Riscossione ha reso disponibili sul proprio sito www.agenziadelleentraterriscossione.gov.it, sezione Enti Creditori-Area Riservata, i frontespizi dei ruoli ed i relativi intercalari, nonché l'elenco riepilogativo e la copia dei frontespizi per l'Agente della riscossione, relativi alla fornitura 37020250212204300000 con le relative modifiche delle maggiorazioni, effettuate in ossequio all'art.26 della Legge177/24;

Considerato che Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto, con la predetta nota la restituzione dell'elenco riepilogativo dei ruoli e della copia dei frontespizi per l'Agente della Riscossione, debitamente firmati, ai fini della relativa approvazione ed esecutività ;

Ritenuto ed accertato che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Visto l'art. 206 del D. lgs n.285 del 30/04/1992 , Nuovo Codice della Strada ,relativo a "Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie", nella parte in cui dispone che se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del Nuovo Codice della Strada la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni è regolata dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 203 del D. lgs n.285 del 30/04/1992, Nuovo Codice della Strada, nella parte in cui prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;

Visto l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui, in tema di esecuzione forzata, dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, l'Autorità competente procede alla riscossione delle somme dovute in base alle normative previste per l'esazione delle imposte dirette trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso;

Visto l'art. 206, comma 4, del D. lgs n.285 del 30/04/1992, Nuovo Codice della Strada, ove si precisa che l'autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella da cui dipende l'organo accertatore;

Atteso che i ruoli di cui alla presente determinazione riguardano solo verbali di contestazione per violazione a norme del Nuovo Codice della Strada accertate da personale del locale Comando di

Polizia Municipale e che, quindi, l'Autorità competente alla formazione del ruolo è il Comune di Lentini;

Vista la legge 28 settembre 1998, n. 337 recante delega al Governo ad emanare uno o più atti decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante norme in tema di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 337/1998;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante norme in tema di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge n. 337/1998;

Visti i decreti legislativi n. 326/1999, n. 32/2001 e n. 193/2001 recanti modifiche dei decreti legislativi n. 46/1999 e n. 112/1999;

Visto l'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante riforma della riscossione con nazionalizzazione del servizio di riscossione tributi;

Visto l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Visto il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008 recante modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi degli articoli 25 e 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto 3 settembre 1999, n. 321, regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna al concessionario, da ritenersi ancora applicabile ai rapporti tra l'Ente creditore e l'Agenzia delle Entrate –Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi-Produzione Ruoli e Gestione documentale;

Visti i tabulati cartacei e i relativi supporti informatici predisposti da Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base delle minute trasmesse dal locale Comando di Polizia Municipale recanti la formazione del ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al Codice della Strada notificate o contestate nell'anno 2021 per un importo complessivo di € 148.289,77;

Visto l'art. 3, comma 8, del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, ove si precisa che entro dieci giorni dalla restituzione dei ruoli informatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate – Riscossione l'Ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto trasmesso e ne consegna un esemplare al competente agente della riscossione mediante trasmissione ad Agenzia delle Entrate – Riscossione ;

Visto il D.M. 4 agosto 2000, relativo alla quantificazione della remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo , per ambiti territoriali, in conformità all'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, e che pertanto, stante la diversità delle percentuali fissate, non è possibile quantificare preventivamente e con esattezza la remunerazione spettante al concessionario, comunque collegata all'effettivo riscosso e non al carico complessivo del ruolo ;

Visto l'Art.151 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto l'art.27 della legge n.689/81 e successive modificazioni ;

Vista la sentenza n.467 del 31 marzo 2014 del Tribunale di Sassari;

Visto il parere del Coordinatore dell'Avvocatura Comunale, prot. n.27163 del 04/12/2014;

Vista la regolare formazione del ruolo, degli importi delle sanzioni e delle relative spese procedurali e del calcolo degli interessi;

Visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 18/10/2017 con cui si delibera l'affidamento della riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al D.P.R. n.602 del 1973, a decorrere dal 1° luglio, ai sensi dell'art.2 del decreto legge n.193 del 22/10/2016, delle entrate comunali ad AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ed a RISCOSSIONE SICILIA SPA;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte

Di approvare il ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al Codice della Strada notificate o contestate nell'anno 2021 per un importo complessivo di € 148.289,77 al lordo dell'aggio previsto dalla normativa vigente a favore del Concessionario relativamente al ruolo indicato, come da riepilogo allegato, con le relative modifiche delle maggiorazioni, effettuate in ossequio all'art.36 della Legge 177/24 così suddiviso:

- Cod.5242 per Contravvenzioni al C.d.S. € 89.554/70
- Cod.5243 per Contravvenzioni al C.d.S. - Maggiorazioni €53.414/17
- Cod.5354 per Contravvenzioni al C.d.S. - Recupero spese € 5.320,90

Di accertare l'importo di € 148.289,77 al cap.1682 come da Elenco dei Ruoli resi esecutivi dall'Ente Comune di Lentini, Polizia Urbana che si allega come parte integrante della determinazione .

Di trasmettere i frontespizi dei ruoli resi esecutivi per ciascuno ambito a norma delle vigenti disposizioni legislative – mod.RU001- nonché l'elenco dei ruoli – mod. RU004 ad AGENZIA DELLE ENTRATE– RISCOSSIONE via Giuseppe Grezar,14 – 00142 Roma .

Di disporre che i frontespizi dei ruoli resi esecutivi siano depositati presso il Comando di P.M. e che il relativo avviso con l'elenco dei ruoli sia pubblicato all'Albo Pretorio per il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente determina .

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 - VIABILITA' - POLIZIA COMMERCIALE E
ANNONARIA - POLIZIA EDILIZIA - ATT. POLIZIA GIUDIZIARIA - CONTROLLO
TERRITORIO - VIDEO SORVEGLIANZA**

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINA
DEL VI SETTORE, POLIZIA MUNICIPALE, N.1 DEL 07/01/2025, REG. GEN N.1 DEL
07/01/2025 –NUOVA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2021 –**

*E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000*

Lentini li, 24/02/2025

**Il Responsabile del Settore
VACANTE ALFIO / InfoCamere S.C.p.A.**

,